

CONVENZIONATA IN DATA 14.02.1981 REP. N. 142

LE NORME DI ATTUAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE “MASSIDDA” PRESCRIVONO:

ART. 12 Le recinzioni esterne – Saranno realizzate in parte piene per un'altezza massima di **cm. 60** in muratura con intonaco e in parte a giorno per una altezza massima di **cm. 100**.

ART. 13 L'indice di fabbricabilità fondiario, riferito al lotto di pertinenza, non deve superare il valore di **mc./mq. 1,365**, comprensivo di **mc./mq. 0,25** da destinarsi ai servizi strettamente connessi.

Per servizi strettamente connessi con le residenze, come da circolari dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica del 20.03.1978 n.2-A e circolare del 10.05.1984 n.1/84, sono da intendersi:

- studi professionali e laboratori artigiani ammissibili in zona residenziale;
- locali per cantine garages, caldaie e simili;
- negozi e centri commerciali, bar, ristoranti, e simili;
- servizi sociali e culturali.

Sono escluse le costruzioni adibite ad officine meccaniche, laboratori di falegnameria, di idraulico, di lattonieri, ed in genere quelle attività che implicino rumori molesti per la collettività o l'occupazione dell'area del lotto che deve essere tassativamente lasciata a verde.

ART. 14 I tipi edilizi, l'adozione dei quali consente gli interventi edificatori, sono così regolati:

- a) – gli edifici devono sorgere su lotti delle dimensioni minime non inferiori a **mq. 400**;
- b) – l'area coperta del fabbricato non deve superare il **35%** della superficie del lotto ove insiste;
- c) – l'altezza massima consentita è di **ml. 10,50** all'intradosso dell'ultimo solaio con un massimo di **n.2** piani fuori terra; sono consentiti locali interrati o seminterrati non abitabili;
- d) – **distacchi minimi tra gli edifici pari a ml. 8.00; distacchi minimi dai confini ml. 4.00;**

Variante n. 1 - Autorizzazione del 18.02.1993

Le distanze dai confini delle unità abitative non dovranno essere inferiori a ml. 5.00;

- e) – non sono consentite costruzioni accessorie all'interno del lotto.

ART. 15 Tutti gli spazi non occupati dall'edificazione all'interno del lotto dovranno essere sistemati e mantenuti a verde.

ART. 16 I lotti possono essere accorpati dando luogo a terreni di superficie maggiore; il tipo edilizio da inserire dovrà adattarsi planimetricamente alle mutate forme del lotto, senza mutare le caratteristiche architettoniche.